



COMUNE DI SALE

Provincia di Alessandria

Regolamento comunale del servizio di trasporto sociale.

Allegato alla delibera C.C. n. 3 del 30.01.2009

Premessa

Con il contributo della popolazione Salese, delle Associazioni di Volontario di Sale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona è stato acquistato l'automezzo Fiat Scudo per interventi socio – assistenziali a favore della nostra Comunità.

Con deliberazione consiliare n. 33 in data 28/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Sale ha istituito il **servizio di trasporto sociale** sotto la denominazione “**UNO SCUDO AMICO**” per i cittadini salesi residenti ultrasessantacinquenni e per gli invalidi che, non potendo farlo con mezzi propri, hanno necessità di recarsi in altre città per effettuare visite mediche, visite specialistiche, esami clinici, accertamenti diagnostici, espletare pratiche amministrative ecc., prevedendo che il suddetto servizio sarà inoltre a disposizione di soggetti che si trovano in particolari casi di bisogno che coinvolgono minori.

Dopo la prima fase di attivazione e sperimentazione si rende necessario disciplinare il nuovo servizio affinandone le caratteristiche e le modalità di fruizione sulla scorta delle indicazioni scaturite dalla concreta prassi.

Il presente regolamento intende, pertanto, specificare le modalità di accesso e fruizione al servizio di trasporto sociale istituito dal Comune di Sale, fatta comunque salva la possibilità di sue rettifiche od integrazioni al fine della ottimizzazione del servizio, anche grazie alla fattiva partecipazione dei Volontari e degli stessi Utenti.

Art. 1

Il trasporto dei residenti ultrasessantacinquenni , dei residenti invalidi e di altri Salesi che si trovano in particolari necessità, è un servizio a domanda individuale gestito da Volontari con l'automezzo Fiat Scudo targato DR 182 XD, ovvero in caso di bisogno con mezzi di trasporto alternativi di disponibilità comunale.

Art. 2

La persona, che intende avvalersi del servizio, deve prenotare il viaggio – per ragioni organizzative – almeno con due giorni di anticipo, salvo casi eccezionali.

La richiesta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località da raggiungere, deve essere supportata da prescrizione sanitaria o certificato rilasciati dal proprio medico curante oppure da altro soggetto sanitario o socio-sanitario abilitato.

Il servizio è abilitato per utenti in condizioni di autosufficienza. I residenti in casa di riposo devono comunque essere accompagnati da personale della stessa casa di riposo o da persone dalla stessa autorizzate. E' ammessa se giustificato e praticabile, anche l'accompagnamento degli utenti autosufficienti.

Art. 3

Il servizio prevede la contribuzione alla spesa da parte degli utenti mediante la corresponsione di una quota fissa forfettaria di modesta entità e di una tariffa chilometrica graduata su fasce di distanza per località oltre i 12 chilometri. Gli importi risultanti sono arrotondati all'euro. Le relative tariffe sono deliberate in occasione della manovra tariffaria annuale disposta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nell'eventualità di richieste contemporanee per la stessa località, il contributo dovuto viene suddiviso fra gli utenti, ferma restando la quota fissa comunque sempre dovuta da ciascun utente.

Art. 4

Su motivata richiesta (in forma scritta) dell'utente, in caso di viaggi ripetuti per cure od esami a cadenza periodica, ovvero per gravi difficoltà economiche, il Comune potrà ridurre in parte oppure per intero il contributo dovuto per il viaggio, fermo restando il versamento della quota fissa. La richiesta di riduzione/esenzione viene istruita dai competenti uffici e servizi comunali sulla scorta dei criteri forniti dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) applicato sulle seguenti fasce :

- A. sino a 6.000 euro riduzione nella misura del 100% dell'importo dovuto in applicazione della tariffa di cui all'art. 3;
- B. da 6001 a 12.000 euro riduzione del 50% dell'importo dovuto in applicazione della tariffa di cui all'art. 3.

Art. 5

In caso di richieste per la stessa giornata, non accoglibili in orari distinti, verrà accordata la precedenza secondo l'ordine di formulazione della prenotazione.

Le richieste di trasporto per le terapie coadiuvanti e per fini sociali saranno accettate soltanto se l'automezzo è disponibile, in quanto non impegnato per le altre prioritarie finalità di servizio.

Espletata la pratica di accettazione, il personale volontario contatterà l'autista volontario disponibile, dandone informazione all'utente.

Art. 6

Il servizio di prenotazione è gestito da Volontari, dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì in un locale del Palazzo Comunale. E' ammessa la prenotazione per via telefonica.

Art. 7

Il Comune di Sale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni per trasporti socio-sanitari con la competente ASL –AL nell'ambito delle attività di integrazione socio-sanitaria a livello distrettuale.



COMUNE DI SALE

Provincia di Alessandria

Servizio socio – assistenziale con l'automezzo “ FIAT SCUDO”

Contributo dovuto dall'utente per l'anno 2009
Allegato alla delibera G.C. n. 71 del 30.12.2008

Destinazione	Km	Importo in euro
Castelnuovo Scrivia	12	5,00
Tortona	25	10,00
Pieve del Cairo	20	10,00
Voghera	36	15,00
Alessandria	50	20,00
Salice Terme	45	20,00
Casale Monferrato	80	25,00
Pavia	90	30,00
Milano	150	40,00
Genova	170	45,00
Torino	200	50,00
Monza	200	50,00

N.B. Per altre località, stesso criterio :

a) primi 50Km. € 0,40 al Km.

b) per i successivi Km. € 0,20 al Km. con arrotondamento ai 5 o 10 euro in eccesso o in difetto . Es. 42,40 = 40 42,60 = 45